*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 4** di*

info azienda – **Aprile 2024 – Info Fiscale**

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Accertamento sas ***Ordinanza Corte Cassazione 22.2.2024, n. 4712***	Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, che va imputato ai soci ai fini IRPEF in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta l'applicazione agli stessi della sanzione per infedele dichiarazione. Analogamente per il socio accomandante di sas, essendo irrilevante l'estraneità all'amministrazione della società, considerato che ad esso è consentito verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti.
Immobili di interesse storico-artistico ***Ordinanza Corte Cassazione 8.3.2024, n. 6336***	L'agevolazione IMU per gli immobili dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 3, Legge n. 1089/39, *"perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati"*, è applicabile all'intero immobile anche qualora l'"interesse" riguardi solo una porzione dello stesso (nel caso di specie, limitato alla sola facciata dell'edificio), in quanto anche in quest'ultima fattispecie *"gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione".*
Caro petrolio primo trimestre 2024 ***Nota Agenzia Dogane e Monopoli 20.3.2024, n. 172030/RU***	È stata definita da parte dell'Agenzia la misura del c.d. "caro petrolio" connesso con gli acquisti di carburante, effettuati nel primo trimestre 2024, per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t da parte degli autotrasportatori di merci. La domanda di rimborso / utilizzo in compensazione del bonus va presentata all'Agenzia delle Dogane entro il 30.4.2024.
Cessione crediti d'imposta PNRR imprese turistiche / agenzie viaggio e tour operator ***Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2024***	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti dagli artt. 1 e 4, DL n. 152/2021, c.d. "Decreto PNRR", alle imprese turistiche e alle agenzie di viaggio / tour operator. La comunicazione va inviata, tramite PEC, all'indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO SALVA CONTI"

Con il DL n. 39/2024, c.d. "Decreto Salva Conti", il Legislatore ha previsto "*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"* finalizzate a limitare ulteriormente la cessione / sconto in fattura del Superbonus ed introdotto "*altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*", di seguito esaminate.

RISTRETTA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA AL BLOCCO DELL'OPZIONE

L'art. 2, DL n. 11/2023, c.d. "Decreto blocca crediti", ha **bloccato a decorrere dal 17.2.2023** la possibilità di **esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito** di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria.

Il citato Decreto ha tuttavia previsto una **serie di deroghe**:

- per gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA / richiesto il titolo edilizio abilitativo / approvata l'esecuzione con la delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
- per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
- per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo, del citato art. 119 o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Successivamente:

- il DL n. 212/2023, c.d. "Decreto salva Superbonus" è intervenuto **modificando** l'ambito di applicazione dell'**esonero dal blocco** dell'esercizio dell'opzione per gli interventi riguardanti gli **immobili danneggiati da eventi sismici** e per quelli di **superamento / eliminazione delle barriere architettoniche**;
- con il Provvedimento 21.2.2024 è stato **differito** (dal 16.3) **al 4.4.2024 il termine entro il quale va inviata all'Agenzia delle Entrate** la *"Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"*.



Ora il DL n. 39/2024 in esame è nuovamente intervenuto modificando, tra l'altro, le disposizioni contenute nel citato DL n. 11/2023 con riferimento alle deroghe al blocco dell'esercizio dell'opzione, al fine di limitare ulteriormente l'ambito di applicazione.

Come desumibile dalla Relazione illustrativa del citato DL n. 39/2024 **"***l'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022".*

IACP / coop edilizie / Enti terzo settore - interventi su immobili danneggiati

Con la **soppressione del primo periodo del comma 3-bis** e del **comma 3-quater** dell'art. 2, DL n. 11/2023 vengono **esclusi dalla deroga al blocco** dell'opzione:

- i soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell'art. 119, DL n. 34/2020 già costituiti al 17.2.2023;
- gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici / metereologici.

In altre parole, a seguito delle nuove disposizioni, **non possono più esercitare l'opzione** per la cessione del credito / sconto in fattura **anche**:

- i soggetti di cui al citato comma 3-bis, ossia:
  - **Istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati nonchè gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  - **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  - **ONLUS** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 nonché **OdV** / **APS** iscritte nei relativi registri;
- i soggetti di cui al citato comma 3-quater, ossia coloro che effettuano **interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici** dell'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza

ovvero su **immobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatesi nelle Marche** dal 15.9.2022 con dichiarazione dello stato di emergenza (Deliberazioni 16.9.2022 e 19.10.2022).

Pertanto, anche **per i predetti soggetti / interventi sussiste il divieto di opzione** per lo sconto in fattura / cessione del credito.

É previsto un **regime transitorio** in base al quale la **deroga al blocco di cui al citato comma 3-bis** nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024), **continua a trovare applicazione** con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali **entro il 29.3.2024**:

- risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori** asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e sono **diversi da quelli effettuati dai condomini**;
- risulti **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori** asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e sono **effettuati dai condomini**;
- risulti presentata **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e comportano la **demolizione / ricostruzione** degli edifici;
- risulti presentata la **richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020;
- siano già **iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato **stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un **acconto sul prezzo**, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Analogamente, la **deroga al blocco dell'opzione di cui al citato comma 3-quater** nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024) **continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater**, **diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1** di seguito illustrato, per i quali entro il 29.3.2024 risulti presentata la CILA o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Immobili danneggiati da eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Con l'introduzione del nuovo comma 3-ter.1 all'art. 2 in esame, è previsto che **il blocco** all'esercizio delle opzioni **non è applicabile** agli interventi di cui all'art. 119, **commi 1-ter, 4-ter e 4-quater**, DL n. 34/2020 effettuati su **immobili danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi in **Abruzzo**, **Lazio**, **Marche e Umbria** interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016.



La deroga trova applicazione fino al raggiungimento del **limite di spesa** stanziato pari a € 400 milioni per il 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.4.2009.

Interventi superamento / eliminazione barriere architettoniche

Come sopra rammentato, il comma 1-bis del citato art. 2, modificato dal DL n. 212/2023, dispone che il **blocco dell'opzione non trova applicazione** per gli interventi di **superamento / eliminazione delle barriere architettoniche**.

È ora disposto che la previsione di cui al citato comma 1-bis, secondo periodo, in base alla quale la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito è applicabile anche **alle spese sostenute dall'1.1.2024** da parte di:

- **condomini**, per interventi **sulle parti comuni** di edifici **a prevalente destinazione abitativa**;
- **persone fisiche**, per interventi **su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari**, **a condizione che**:
  - il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile;
  - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  - il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000.

Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;

è **limitata alle spese sostenute entro il 30.3.2024**.



La deroga al blocco, al ricorrere delle predette condizioni previste dal comma 1-bis, continua a trovare applicazione alle **spese sostenute** anche **successivamente al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024**:

- risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;
- siano già iniziati i lavori, oppure, in caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Assenza di spese sostenute per lavori già eseguiti

È infine disposto che **le deroghe al blocco dell'opzione** previste dall'art. 2, commi 2 e 3, DL n. 11/2023 **non trovano applicazione** nel caso in cui **al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, **per lavori già effettuati**.

Tale disposizione **non si applica**:

- agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
- agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico di cui all'art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.

ESCLUSIONE "REMISSIONE IN BONIS" PER COMUNICAZIONI OPZIONE

Non è (più) possibile regolarizzare tramite **la c.d.** "**remissione in bonis**" l'omessa **Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito**, anche con riferimento alla **cessione delle rate residue** non ancora fruite.

TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI

È richiesto l'**invio di ulteriori informazioni** finalizzate al **monitoraggio della spesa** riferita alla realizzazione degli **interventi di efficientamento energetico / miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell'art. 119**, DL n. 34/2020 ai soggetti che:

- **entro il 31.12.2023** hanno **presentato la CILA** di cui al comma 13-ter dell'art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e **non hanno concluso i lavori**;
- **dall'1.1.2024** hanno **presentato la CILA** di cui al comma 13-ter dell'art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici.

In particolare, i predetti soggetti, devono comunicare:

- all'**ENEA** alla conclusione dei lavori, per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica;
- al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**", per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, **già in fase di asseverazione** di cui al DM n. 58/2017;

anche le seguenti **informazioni**:

- dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle **spese sostenute nel 2024 fino al 30.3.2024;**
- ammontare delle **spese che prevedibilmente** saranno **sostenute dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025**;
- **percentuale di detrazione spettante** per le predette spese.

Sanzioni / decadenza agevolazione

In caso di **omessa trasmissione** dei predetti dati:

- ai soggetti che al 30.3.2024 hanno **già presentato** la **CILA** / **istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile la **sanzione di € 10.000**;

- ai soggetti che hanno presentato la **CILA / istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per la demolizione / ricostruzione degli edifici **a decorrere dal 30.3.2024**, in luogo dell'applicazione della predetta sanzione è prevista:
  - la **decadenza dall'agevolazione**;
  - l'**inapplicabilità della c.d.** "**remissione in bonis**".

SOSPENSIONE / BLOCCO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

Presenza di ruoli scaduti superiori a € 10.000

Con l'aggiunta del **nuovo comma 3-bis** all'art. 121, DL n. 34/2020 è previsto che in presenza di:

- **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori;
- **iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione** relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli per **atti di recupero** di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e dell'art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);

per **importi complessivamente superiori a € 10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, **è sospeso l'utilizzo in compensazione nel mod. F24** dei crediti d'imposta di cui al citato art. 121 presenti nella *"Piattaforma cessione crediti"* dell'Agenzia delle Entrate, **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi**.

Così, ad esempio, un'impresa che dispone per il 2024 di una rata di credito d'imposta Superbonus pari a € 15.000 ma presenta debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30 giorni presso l'Agente della riscossione per € 12.000, può compensare solo € 3.000.

Restano fermi:

- i **termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito** di cui al comma 3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi** e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non "sblocca la compensazione" (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito d'imposta non utilizzata è persa;
- l'**applicazione delle disposizioni** di cui all'art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**.



La **decorrenza** e le **modalità attuative** del citato nuovo comma 3-bis è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF.

Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000

In base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/), **a decorrere dall'1.7.2024**, in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la compensazione nel mod. F24**.

Il Decreto in esame ha riscritto il citato comma 49-quinquies prevedendo che lo stesso:

- si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **compresi quelli per atti di recupero** ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- **non opera per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i premi assicurativi** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- **non opera** con riferimento alle somme oggetto di **piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**.

Al fine di coordinare l'operatività del citato art. 49-quinquies con quanto previsto dall'art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è **ammesso il pagamento** (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori **mediante la compensazione** dei crediti relativi alle stesse imposte.

Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, resta ferma l'applicazione del citato art. 31 in merito alla preclusione all'autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi.

CESSIONE CREDITI "ACE INNOVATIVA"

Limitatamente al 2021 è stata riconosciuta la c.d. "ACE innovativa" fruibile quale deduzione dal reddito ovvero sotto forma di **credito d'imposta**, con la possibilità di cessione (a terzi) e facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Ora è disposto il **divieto di cessioni successive alla prima** di tale credito d'imposta.

Il cessionario risponde per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare / in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. In merito è ora stabilito che in caso di **concorso nella violazione**, oltre all'applicazione della sanzione a ciascuna parte, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi sussiste la **responsabilità in solido del cessionario**. Inoltre, i **crediti ceduti al 30.3.2024** possono essere oggetto esclusivamente di un'**ulteriore cessione**.

Controllo preventivo cessione crediti

L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione, può **sospendere** (per un periodo non superiore a 30 giorni) gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA INVESTIMENTI "INDUSTRIA 4.0"

Al fine di **usufruire del credito d'imposta** per gli investimenti:

- in **beni strumentali** "**Industria 4.0**" ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- in **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1;

è ora richiesta la **presentazione**, in via telematica, di una **comunicazione preventiva (ex ante)** nella quale indicare:

- l'ammontare complessivo degli **investimenti che si intendono effettuare** a decorrere **dal 30.3.2024**;
- la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione.

La comunicazione va "**aggiornata**" **all'atto del completamento** degli investimenti **(ex post)**.



La **comunicazione di completamento degli investimenti** è richiesta anche per quelli realizzati nel **periodo 1.1 - 29.3.2024**.

Infine, per gli **investimenti** "Industria 4.0" **effettuati nel 2023** è ora previsto che **la compensazione** dei crediti maturati e non ancora usufruiti è **subordinata all'invio di un'apposita comunicazione**.

NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

In attuazione della Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 219/2023 è stato modificato lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) nel quale è stata, tra l'altro, introdotta una nuova previsione in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria **devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo**.

Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal MEF e per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contraddittorio l'Amministrazione finanziaria **comunica al contribuente lo schema d'atto**, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali controdeduzioni o per accedere / estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ora il Decreto in esame stabilisce che la nuova previsione **non si applica**:

- agli **atti emessi entro il 29.4.2024**;
- agli **atti preceduti da un invito** ex D.Lgs. n. 218/97 **emesso entro il 29.4.2024**.

per i quali **continua a trovare applicazione la disciplina previgente**.

È infine disposto che se l'Ufficio, entro il 29.3.2024, ha comunicato al contribuente lo schema d'atto, per gli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa trova applicazione il differimento dei termini di decadenza di 120 giorni.

PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI 2022

Il Decreto in esame ha **prorogato** dal 31.3 (2.4.2024) **al 31.5.2024** il termine del c.d. "ravvedimento speciale" connesso alle **violazioni** riguardanti le dichiarazioni relative al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2022** entro il quale:

- **rimuovere** l'irregolarità / omissione;
- **versare** (unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti. In caso di versamento rateale resta confermato il termine dell'1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024 per il pagamento delle rate successive alla prima.

Adempimento		Termine originario	Proroga DL n. 39/2024
Rimozione irregolarità		2.4.2024	31.5.2024
Versamento	unica soluzione	2.4.2024	31.5.2024
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi del 2% annuo**)	1 rata → 2.4.2024	31.5.2024
		2 rata → 1.7.2024	1.7.2024
		3 rata → 30.9.2024	30.9.2024
		4 rata → 20.12.2024	20.12.2024

PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI FINO AL 2021

Relativamente alle **violazioni** riguardanti le dichiarazioni validamente presentate riferite al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti**, a favore dei **soggetti che entro il 30.9.2023 non hanno perfezionato** la regolarizzazione, è riconosciuta la possibilità di **provvedervi entro il 31.5.2024**.

Entro tale data è necessario:

- **rimuovere** l'irregolarità / omissione;
- **versare** la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti. In particolare è possibile alternativamente:
  - effettuare il versamento in **unica soluzione entro il 31.5.2024**;
  - versare l'importo corrispondente a **5 rate entro il 31.5.2024**. Le **3 rate residue** devono essere corrisposte entro l'1.7, 30.9 e 20.12.2024.

Adempimento	Termine

Rimozione irregolarità			31.5.2024
Versamento	unica soluzione		31.5.2024
	8 rate di pari importo (sulle rate successive alla quinta sono dovuti gli **interessi del 2% annuo**)	dalla rata 1 alla 5 →	31.5.2024
		6 rata →	1.7.2024
		7 rata →	30.9.2024
		8 rata →	20.12.2024

In caso di **mancato pagamento** (anche parziale) di una rata, diversa dalla quinta, entro il termine della successiva si determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo residuo con applicazione, su tale importo, della sanzione del 30% nonché degli interessi di mora nella misura del 4% a decorrere dall'1.6.2024 (la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione).

SCADENZARIO
Mese di Aprile

Mercoledì 10 aprile

5‰ IRPEF **ADEMPIMENTI BENEFICIARI**	Invio telematico della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2024 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco "permanente".
COMUNICAZIONE 2023 **"OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO"** **SOGGETTI MENSILI**	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2023 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

Lunedì 15 aprile

BONUS EDICOLE 2023	Invio telematico della domanda tramite il Portale "Impresa in un giorno" per la richiesta del contributo a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, pari al 50% delle spese sostenute nel 2022 parametrate ad una serie di voci (ad esempio, IMU, COSAP, TARI).

Martedì 16 aprile

IVA **LIQUIDAZIONE MENSILE**	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE** **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE** **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE** **DIVIDENDI**	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
IRPEF	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:

ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Lunedì 22 aprile

CONTRIBUTO ONERI PREVIDENZIALI ASD / SSD	Invio della domanda, tramite l'apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (https://registro.sportesalute.eu/#/login), per il riconoscimento del contributo a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche, con ricavi 2022 fino a € 100.000, commisurato ai contributi previdenziali relativi ai compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. erogati nel periodo luglio-novembre 2023.
COMUNICAZIONE 2023 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2023 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

Giovedì 25 aprile

COMUNICAZIONE ENEA INTERVENTI EDILIZI / RISPARMIO ENERGETICO ULTIMATI DALL'1.1 AL 26.1.2024	Invio telematico all'ENEA dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico / recupero del patrimonio edilizio / c.d. "bonus arredo" ultimati dall'1.1 al 26.1.2024. Per gli interventi ultimati dal 27.1.2024 è applicabile l'ordinario termine di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Venerdì 26 aprile

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali).

Lunedì 29 aprile

IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2023	Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2023, tenuti in formato elettronico, ovvero conservazione sostitutiva entro il 15.1.2025.

Martedì 30 aprile

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
MOD. 730/2024 PRECOMPILATO	Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2024 precompilato: • direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS; • tramite il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.
MOD. IVA 2024	Invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato della dichiarazione IVA relativa al 2023.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2023 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI	Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.